

N. R.G. 4069/2024

**TRIBUNALE DI CATANIA****Sezione Lavoro**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri,
visto il provvedimento con cui il Presidente di sezione, su delega del Presidente del Tribunale, previo parere favorevole del PM, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ed ha trasmesso il fascicolo alla scrivente per gli ulteriori adempimenti;

p.q.m

dispone che, entro il 30 agosto 2024, copia del ricorso e del presente provvedimento da notificare ai controinteressati sia depositata nella casa comunale del comune di Catania;

che un estratto del ricorso e del presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

che un estratto del ricorso e del presente provvedimento sia inserito nel sito internet dell'amministrazione convenuta;

rinvia la causa all'udienza del **25 settembre 2024, ore 10:15** per la prosecuzione del giudizio, anche al fine di consentire l'eventuale costituzione dei controinteressati in sede cautelare, ferma la già fissata udienza di merito del 6 novembre 2024.

Si comunichi.

Catania, 12/07/2024

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con domanda cautelare ex artt. 669 bis e 669 quater c.p.c.

e con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

PER: il signor **BRUNO Giuseppe**, nato ad Adrano (CT) il 22.05.1967 ed ivi residente in Contrada Giordano s.n., C.F. BRN GPP 67E22 A056Q, elettivamente domiciliato a Catania, in Via Asiago n. 53, presso lo Studio degli avvocati Francesco Verdemare (C.F. VRD FNC 85A22 C351D) e Angelo Bruno (C.F. BRN NGL 95S21 C351A), che lo rappresentano e difendono, con poteri congiunti e disgiunti, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella “busta telematica” contenente il presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 0952163362 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: francesco.verdemare@pec.ordineavvocaticatania.it, angelobruno@pec.ordineavvocaticatania.it;

- RICORRENTE -

CONTRO: l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede a Palermo, in Via Ugo La Malfa n. 169;

- RESISTENTE -

CONTRO: l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella persona dell'Assessore *pro tempore*, con sede a Palermo, in Via Trinacria n. 34;

- RESISTENTE -

CONTRO: il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - Ufficio Centro per l'Impiego di Catania, nella persona del Dirigente *pro tempore*, con sede a Catania, in Via Nicola Coviello n. 6;

- RESISTENTE -

IN FATTO

Ai fini della migliore intellegibilità di quanto ci si appresta gradatamente ad esporre, sia consentita una breve ricostruzione della vicenda che ha dato luogo all'instaurazione del presente giudizio.

L'odierno ricorrente è dipendente delle Aziende Agricole Forestali Demaniali della Regione Siciliana, con la qualifica di *"operaio agricolo forestale della Regione Siciliana"* e con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel contingente occupazionale di appartenenza di 101 giornate lavorative, a far data dal 1990 (**cf. doc. 1 - certificato di servizio aggiornato al 2021; doc. 2 - estratto conto previdenziale**).

Il sig. Bruno Giuseppe, nella specie, presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni interessate, con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso il Comune di Adrano, nella Città metropolitana di Catania (**doc. 3 - busta paga**).

Il ricorrente, in particolare, si duole del mancato riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio e della mancata attribuzione del relativo anno di leva, utili ai fini dell'anzianità di servizio.

Più nel dettaglio, il sig. Bruno ha prestato il c.d. servizio militare dall'11.12.1986 al 24.11.1987 (**cf. doc. 4 - certificato matricolare; doc. 5 - foglio di congedo illimitato**).

In virtù di quanto sopra, l'odierno ricorrente ha, più volte, richiesto al Centro per l'Impiego territorialmente competente il computo del suddetto anno di leva, ai fini dell'anzianità di servizio, e, conseguentemente, dell'attribuzione di un punteggio maggiore nella graduatoria unica, atteso che, nella citata graduatoria, un anno di anzianità equivale a 10 punti, come stabilito dall'art. 49 della L.R. n. 16/1996.

Ma tutte le richieste formulate sono state vane.

Pertanto, in data 25.05.2021 il ricorrente ha depositato presso il Centro per l'Impiego di Catania, competente per la predisposizione delle Graduatorie Uniche Forestali nel distretto di appartenenza, un'istanza di riconoscimento del servizio di leva per gli operai forestali della Regione Siciliana (**doc. 6**).

In seguito alla superiore istanza, in data 23.06.2021 veniva comunicato al ricorrente un provvedimento di rigetto (doc. 7).

Successivamente, in data 08.11.2023, l'odierno ricorrente presentava ulteriore istanza di riconoscimento del servizio di leva (doc. 8), senza ottenere alcun risultato.

Seguiva la pubblicazione della Graduatoria Unica Distrettuale ad Esaurimento, ai sensi della L.R. n. 16/1996 e della L.R. n. 14/2006 (art. 44, comma 7).

La pubblicazione della graduatoria è avvenuta, da ultimo, in forma provvisoria, in data 27.03.2024 (doc. 9).

Posto il mancato riconoscimento dell'anno di leva, avverso la suddetta graduatoria, in data 04.04.2024, l'odierno ricorrente ha presentato, tramite lo scrivente procuratore, osservazioni (doc. 10), le quali non hanno sortito alcun effetto.

Infatti, in data 17.04.2024 è stata pubblicata la graduatoria unica distrettuale regionale definitiva (doc. 11); tuttavia, da un attento esame di quest'ultima si evince che al ricorrente non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio relativa alla prestazione del servizio di leva obbligatorio.

La posizione in graduatoria del sig. Bruno è rimasta, pertanto, invariata.

Giova rilevare, ai fini della pretesa azionata con il presente ricorso, che il ricorrente, come ogni altro operaio del comparto, è legato alle Pubbliche Amministrazioni resistenti da un rapporto di pubblico impiego.

Detto rapporto è definito «di pubblico impiego» dalla stessa Amministrazione; in particolare, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con parere Prot. N. 107.2007.11, avente ad oggetto *“Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del trattamento di fine rapporto”*, interpellato con nota n. 9412 del 7 maggio 2007, pervenuta il 21 maggio 2007, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, si è così espresso: *“In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo ‘lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni’.”*.

Anche il Parlamento europeo, con riferimento alla categoria degli operai forestali a

tempo determinato, ha dichiarato l'infrazione comunitaria contro questi ultimi, *"per eccessiva precarizzazione e violazione della Direttiva comunitaria del rapporto a termine pubblico"*, inserendo appunto tale categoria, alla quale appartiene l'odierno ricorrente, in quella dei dipendenti pubblici dello Stato italiano, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato (o a termine) merita adeguato ristoro.

Con il presente atto, dunque, si chiede il riconoscimento e la conseguente attribuzione dell'anno di leva militare obbligatorio, ai fini del computo dell'anzianità di servizio del ricorrente, e, di conseguenza, la riforma e/o la rettifica della Graduatoria Unica in relazione alla posizione del sig. Bruno Giuseppe.

Invero, allo stato, il ricorrente è collocato nella "graduatoria dei 101" (operai a 101 giornate lavorative) al n. 86 (**si veda il doc. 11**); se gli venisse riconosciuto il servizio di leva, guadagnerebbe un numero considerevole di posizioni (si collocherebbe, allo stato, al n. 22) in seno alla Graduatoria Unica Regionale, ai fini dell'avanzamento ed inquadramento nel contingente successivo di "151 giornate lavorative", con tutto ciò che ne consegue in termini di progressione economica e di carriera.

IN DIRITTO

1. Sulla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro.

Prima di passare alla disamina della posizione giuridica che legittima la pretesa vantata dall'odierno ricorrente, è opportuno affrontare, in via preliminare, la questione inerente alla giurisdizione dell'On.le Tribunale adito.

La fattispecie relativa alla situazione sin qui descritta non attiene allo svolgimento di una procedura concorsuale, essendo limitata alla richiesta di riconoscimento dell'anno di leva militare obbligatorio svolto dal ricorrente in vista del computo degli anni di anzianità di servizio e, quindi, di un più favorevole collocamento in seno alla Graduatoria Unica Regionale.

Ciò posto, la Corte Suprema di Cassazione ha ribadito, a più riprese, che la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione – così come sancita dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – è limitata alle sole procedure iniziate con la pubblicazione di un bando di concorso e

determinanti una valutazione comparativa dei candidati, con conseguente compilazione finale di una graduatoria contenente la lista dei vincitori e degli eventuali idonei, la cui approvazione comporta la chiusura del relativo procedimento amministrativo.

Inoltre, l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...]”*, mentre restano devolute alla cognizione del G.A. *“le controversie in materia di procedure concorsuali”*, **ove esula dalla nozione di concorso**, secondo uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, **la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendano disponibili, di coloro che siano in possesso di determinati requisiti** (cfr. Cass., SS.UU., n. 27991/2013; nonché, in senso analogo, ord. 15 dicembre 2016, n. 25836, e ord. 26 giugno 2019, n. 17123).

I procedimenti di inserimento in graduatorie preesistenti, dunque, costituiscono ipotesi avulse dalle vere e proprie fattispecie concorsuali, in quanto non implicanti l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'Amministrazione e perciò riconducibili alla giurisdizione del G.O., inequivocabilmente competente a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, e a verificare la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Da ultimo, è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il «doppio binario» della giurisdizione.

In particolare, al punto 4.3 il Supremo Collegio chiarisce che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella determinata graduatoria, la

giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento o al collocamento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto soggettivo scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

A tal riguardo, con specifico riferimento alla categoria dei lavoratori forestali, giova richiamare l'ordinanza n. 25210 del 10.11.2020, pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la cui massima recita: *"Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un Corpo Forestale regionale per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, [...] e che, ai fini della giurisdizione, occorre avere riferimento al 'petitum' sostanziale, radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta detto 'petitum' abbia per oggetto non direttamente il provvedimento amministrativo di macro organizzazione, ma l'inquadramento in una diversa categoria contrattuale, con le relative progressioni economiche 'medio tempore' maturate"*.

Nella fattispecie, la domanda di parte ricorrente concerne, essenzialmente, la valutazione ed il computo dell'anno del servizio di leva obbligatorio, ai fini di un migliore collocamento in graduatoria e del conseguente avanzamento professionale ed economico: sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento nelle procedure concorsuali.

Preliminarmente, ai fini di una migliore intelligibilità del presente ricorso, occorre ripercorrere brevemente la normativa che, sino all'introduzione dell'art. 12 della Legge n. 5 del 2014, a sua volta modificata dalla Legge n. 9 del 2015, disciplinava la materia.

La Legge regionale n. 16/1996, intitolata «*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*», prevedeva che l'Amministrazione forestale della Regione si avvallesse, per ciascun distretto, di tre diverse tipologie di lavoratori:

- a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
- b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
- c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

La stessa legge stabiliva, altresì, la dotazione complessiva dei contingenti distrettuali, distinguendoli nelle tre diverse categorie.

Il contingente degli operai a tempo indeterminato era formato dai lavoratori già aventi tale posizione in virtù della Legge n. 11/1989, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996, erano stati riconosciuti idonei a ricoprire le vacanze di posti esistenti.

Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della Legge n. 16/1996, si provvedeva attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che teneva conto *“dell’anzianità d’iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d’iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola”* (art. 47).

Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, continuava la medesima legge all’art. 48, era formato dal personale già inserito nella suddetta fascia; conseguono tale inserimento, inoltre, gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto *“dell’anzianità d’iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d’iscrizione negli elenchi anagrafici. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1”*.

Parimenti si procedeva per la formazione della graduatoria dei lavoratori con garanzia occupazionale a 101 giornate lavorative, e, gradatamente, con garanzia a 51 giornate lavorative, che venivano formate secondo i medesimi criteri.

“Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all’art. 49.”.

Tale ultima norma, dunque, prevedeva l’istituzione, presso ogni distretto, di una graduatoria unica, da utilizzare per l’eventuale completamento dei contingenti di cui si è detto, comprendente tutti i lavoratori che avessero avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o avessero in corso, alla data di entrata in vigore della Legge n. 16/1996, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione forestale; essa comprende, pertanto, i cosiddetti lavoratori fuori fascia.

La formazione di tale ultima graduatoria, non suddivisa in fasce, rispondeva a criteri diversi da quelli appena esaminati per le altre graduatorie: in particolare, l’art. 49 stabiliva – e stabilisce tuttora – che *“al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.”.*

È evidente che l’impianto della L.R. n. 16/1996 era quello di garantire una progressiva stabilizzazione del personale forestale a tempo determinato attraverso un successivo inserimento nelle fasce a garanzia occupazionale maggiore, sino all’inserimento nella graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato; tale progressione dipendeva sostanzialmente dall’anzianità di iscrizione in dette graduatorie, secondo un sistema di scorrimento dalle fasce con minor garanzia occupazionale verso quelle più alte (art. 53 e art. 54).

L’art. 56 della L.R. n. 16/1996, infine, si occupava dei contingenti di operai di cui l’Amministrazione forestale si avvaleva per le *“esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi”*; a norma di tale articolo, a

tali operai era garantita *“una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali”* e questi operai venivano assunti con contratti a tempo determinato, con avviamento programmato all’inizio della stagione estiva. Alla formazione di tale contingente si addiveniva, secondo l’art. 57 della stessa legge, in prima applicazione, attingendo dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all’art. 6 della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 6, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvedeva con i lavoratori della graduatoria unica di cui all’art. 49.

Inoltre, l’art. 59 prevede che *“per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica.”*.

La formazione di tale contingente, distinto per qualifiche, è dunque sottratto al meccanismo dello scorrimento dettato per gli operai agricolo-forestali (artt. 47, 48 e 49).

La L.R. n. 14/2006 ha poi integrato tale sistema normativo aggiungendo gli artt. 45-bis e 45-ter, norme speciali *«che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge»*, includendo in tale categoria tutto il personale addetto alle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla legge stessa e dalle norme generali vigenti.

L’art. 45-ter così recita: - Elenco speciale dei lavoratori forestali – *“1. È istituito l’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale,*

presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

... 6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'art. 48, comma 1, e dall'art. 49, comma 2. ”.

La legge del 2006, dunque, istituiva un sistema di reclutamento unico sia per gli operai con garanzia occupazionale che per quelli fuori fascia, prevedendo l'attingimento, per entrambe le categorie di lavoratori, al neoistituito elenco speciale, articolato a livello provinciale, formato mediante l'inserimento, a domanda, dei lavoratori, inseriti nelle graduatorie distrettuali, secondo le rispettive fasce di appartenenza, purché avessero i requisiti minimi occupazionali ivi indicati.

Pur unificando il sistema, nel senso che era possibile avviare al lavoro unicamente i lavoratori inseriti nell'elenco *ex art. 45-ter* (l'art. 44 infatti prevedeva: “*Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge...*”), la legge aveva tuttavia salvaguardato i diversi criteri di inserimento nelle varie fasce occupazionali, già applicati alle diverse graduatorie e, dunque, rispettivamente in quelli di cui all'art. 48 per gli operai con garanzia occupazionale e di cui all'art. 49 per quelli c.d. fuori fascia, utilizzati per il completamento delle altre categorie.

In tale elenco confluiva anche il reclutamento degli operai forestali adibiti ad operazioni antincendio (atteso che, tra le finalità specifiche indicate dall'art. 45-bis, introdotto dalla Legge n. 14/2006, si annoveravano anche la “*difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate*”), per i quali,

come si è visto, vigeva un sistema di valutazione diverso, consistente nell'attribuzione di un punteggio collegato agli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici (art. 59 Legge n. 16/1996).

Inoltre, l'art. 44, comma 3, prevedeva l'istituzione di un nuovo contingente regionale di altro personale addetto alla lotta agli incendi boschivi (*"Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali; il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni"*).

Orbene, su tale impianto normativo è intervenuto l'art. 12 della L.R. n. 5/2014, che così recita: *"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione."*

Lo scopo dichiarato dalla norma è di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale; tale unificazione intende perseguire detto scopo attraverso la possibilità di utilizzare

indifferentemente i lavoratori dell'antincendio e quelli della manutenzione, nel rispetto delle qualifiche possedute, in funzione delle concrete esigenze in entrambi settori, attribuendo, in entrambi i casi, la titolarità dei rapporti di lavoro al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.

Nell'unificare sotto un medesimo ramo dell'Amministrazione forestale tutti i dipendenti forestali, sia quelli adibiti alla salvaguardia del patrimonio boschivo sia quelli impiegati nel servizio antincendio, la norma ha altresì disposto l'unificazione della graduatoria, in modo tale che ciascun lavoratore risulti pur sempre inquadrato nella propria fascia di appartenenza, ma venga inserito e progredisca nella medesima graduatoria non più in base ai diversi criteri prima vigenti per le diverse categorie, sopra indicati (rispettivamente agli artt. 48 e 49), bensì in virtù dei soli criteri di cui all'art. 49.

Successivamente, è intervenuta la Legge n. 9 del 2015, la quale con l'art. 47, rubricato «*Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale*», ha modificato e integrato l'art. 12 della L.R. n. 5/2014, disponendo che «*i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:*

'1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio di antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei

lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale, assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono alla graduatoria di cui al comma 1'.

Alla luce del delineato quadro normativo, venendo al caso di specie, si rappresenta che l'art. 2052 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), rubricato "Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego", al primo comma dispone che **"il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico previdenziale del settore pubblico"**.

Come già evidenziato in punto di fatto, il rapporto di lavoro del sig. Bruno con le Amministrazioni resistenti rientra pacificamente nel rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Pertanto, la norma sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che il tempo in cui è stato prestato il servizio militare di leva non deve, in alcun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte - legale o contrattuale - che le disciplina, potendo prescindere dal tempo trascorso in servizio

militare di leva soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa, circostanza che, sulla scorta del quadro normativo sopra dettagliato, non afferisce alla categoria di lavoratori di cui si tratta (si veda, in tal senso, Cass. civ., sez. Lav., n. 14482/2001).

Una diversa interpretazione della prefata norma, del resto, si porrebbe in irresolubile contrasto con la stessa Costituzione, atteso che la Carta fondamentale, all'art. 52, fissa un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, secondo cui *“la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*.

In virtù delle norme richiamate, è lapalissiano che le Amministrazioni resistenti hanno negato, illegittimamente, i diritti spettanti al ricorrente, cagionando un pregiudizio alla posizione lavorativa di quest'ultimo.

A tal riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità più recente è intervenuta sul punto, ribadendo i principi fin qui esposti.

In particolare, con sentenza n. 5854 del 2017, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha statuito che *“in tema di progressione in carriera del lavoratore, qualora l'avanzamento dipenda dalla mera anzianità di servizio e non da una valutazione di merito sul lavoro svolto, che implica effettività e continuità della prestazione lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità utile per l'accesso al più elevato inquadramento.”*.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza citata, richiama la sentenza n. 14482 del 2001, la quale muove il suo ragionamento dall'art. 20 della L. n. 95 del 1986, disposizione ora trasfusa nell'art. 2052 del D.lgs. n. 66 del 2010, il quale afferma la validità del periodo di servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Secondo il Supremo Collegio, la norma *de qua* non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente **obbliga l'Amministrazione alla valutazione di tale periodo ai**

fini dell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”.

Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamate, il ricorrente, al fine di una progressione interna, ha diritto al riconoscimento, nel computo dell'anzianità di servizio, del periodo durante il quale ha reso il servizio di leva, non venendo in rilievo, ai fini dell'attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.

La decisione delle Amministrazioni resistenti, con la quale è stato negato il riconoscimento del diritto di cui si tratta, ha, pertanto, manifestamente violato i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali la trasparenza, l'imparzialità, l'uguaglianza e la *par condicio* di tutti i partecipanti alla Graduatoria Unica Regionale, in uno con lo stesso legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare *ex* artt. 669 *bis* e *quater* c.p.c..

Sul *fumus boni iuris*.

Le considerazioni sopra svolte escluderebbero di per sé sole la necessità di ulteriore indugio sul *fumus boni iuris*.

Tuttavia, si ritiene opportuno ribadire, senza verbosità, che la “*verosimiglianza dell'esistenza del diritto*” è stata già dimostrata, atteso che il mancato riconoscimento dell'anno di leva militare svolto dall'odierno ricorrente si pone in aperto contrasto con una norma di legge, qual è l'art. 2052 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), oltre che in violazione di una norma di rango costituzionale, qual è l'art. 52 della Legge fondamentale.

Pertanto, le pretese dell'odierno ricorrente sono fondate e legittime.

Sul periculum in mora.

Occorre evidenziare che il mancato riconoscimento dell'anno di leva militare ai fini dell'anzianità di servizio non permetterà al ricorrente il passaggio al contingente superiore ed il relativo avanzamento in graduatoria, con il conseguente beneficio economico e professionale.

Si chiede, pertanto, che, nelle more del giudizio di merito, l'On.le Tribunale adito riconosca il servizio militare di leva, così come documentato, ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente maggiore punteggio per l'inserimento nella Graduatoria Unica distrettuale regionale, emettendo ogni provvedimento cautelare, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito, quale la dichiarazione di illegittimità della Graduatoria in questione nella parte in cui non riconosce il punteggio connesso all'espletamento del servizio militare obbligatorio, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della stessa Graduatoria.

Nella fattispecie in parola è senz'altro ravvisabile l'illegittima, ed arbitraria, condotta delle Amministrazioni resistenti, che rivela nitidamente il pericolo di un grave pregiudizio per l'odierno ricorrente, in una situazione meritevole di tutela immediata. Le ragioni dell'invocata tutela cautelare risiedono, invero, nel fatto che già nel mese di settembre p.v. verrà emanata una nuova Graduatoria Unica Regionale, nella quale saranno individuati i lavoratori che per anzianità di servizio passeranno al contingente superiore, con il conseguente beneficio economico e di carriera.

Stante il mancato computo dell'anno di leva militare tra gli anni di anzianità di servizio indicati in seno alla precitata Graduatoria, in assenza di un tempestivo pronunciamento giudiziale in via cautelare nelle more del giudizio di merito, il ricorrente non avrebbe alcuna possibilità di ottenere una progressione al contingente superiore.

L'azione ordinaria, con i suoi tempi, determinerebbe, quindi, un grave pregiudizio per il ricorrente, con il pericolo, attuale e concreto, per quest'ultimo di veder tramontare le ultime *chances* di ottenere il punteggio agognato.

Si ritiene, in altri termini, che il "normale" decorso del giudizio di merito potrebbe compromettere l'attualità della situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Inoltre, in ordine agli inevitabili sviluppi della procedura di cui si tratta, si rappresenta che il *periculum in mora* è costituito dal pregiudizio della lesione non solo di diritti aventi natura patrimoniale, ma anche di diritti non suscettibili di riparazione economica, quali i diritti attinenti alla sfera personale e professionale, che verrebbero senz'altro mortificati.

Per quanto fin qui osservato, nel caso di specie si ritengono sussistenti entrambi i requisiti richiesti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il sig. **BRUNO Giuseppe**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del «combinato disposto» degli artt. 669 *quater* e 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., considerato che la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare, Voglia provvedere con decreto motivato emesso *inaudita altera parte*, con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa;

indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,

- 1) in via cautelare, riconoscere il servizio militare di leva, così come documentato, ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente maggiore punteggio per l'inserimento nella Graduatoria Unica distrettuale regionale, emettendo ogni provvedimento cautelare, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito, quale la dichiarazione di illegittimità della Graduatoria in questione nella parte in cui non riconosce il punteggio connesso all'espletamento del servizio militare obbligatorio, ponendo in essere ogni atto

necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della medesima Graduatoria;

- 2) nel merito, accertare e/o dichiarare che il sig. BRUNO Giuseppe ha diritto al riconoscimento del periodo del servizio militare di leva, così come documentato, ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente maggiore punteggio per l'inserimento ed il collocamento nella Graduatoria Unica distrettuale regionale;
 - 3) per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della Graduatoria in parola nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della stessa;
 - 4) dichiarare che il predetto punteggio vale anche ai fini contributivi e previdenziali.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 del codice di rito.

Con riserva espressa di svolgere ulteriori deduzioni, a fronte delle eventuali argomentazioni difensive delle Amministrazioni convenute, e di produrre ulteriori documenti.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Certificato di servizio aggiornato al 2021;
- 2) Estratto conto previdenziale;
- 3) Busta paga;
- 4) Certificato matricolare;
- 5) Foglio di congedo illimitato;
- 6) Istanza di riconoscimento del servizio di leva per gli operai forestali della Regione Siciliana prot. n. 38949 del 25.05.2021;
- 7) Comunicazione di non accoglimento del 23.06.2021;
- 8) Istanza di riconoscimento del servizio di leva per gli operai forestali della Regione Siciliana prot. n. 67110 del 08.11.2023;
- 9) Graduatoria Unica distrettuale regionale provvisoria del 27.03.2024;
- 10) Osservazioni a mezzo pec del 04.04.2024;

11) Graduatoria Unica distrettuale regionale definitiva del 17.04.2024.

Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati all'inserimento nella Graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato anche a questi.

All'uopo, rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, e rilevato che per la parte ricorrente sarebbe pressoché impossibile individuare le generalità e la residenza degli eventuali controinteressati, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa a tutti i potenziali controinteressati, mediante la pubblicazione nel sito *internet* dell'Assessorato e del Centro per l'Impiego di riferimento, a cui questi ultimi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie.

I sottoscritti avv.ti Francesco Verdemare e Angelo Bruno dichiarano che, in ossequio alla normativa sul contributo unificato (L. n. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, per la presente causa, il cui valore è indeterminabile, il CU non viene versato, in quanto il ricorrente è esente dal relativo pagamento per ragioni di reddito, come da dichiarazione allegata.

Salvis iuribus.

Catania, li 22 aprile 2024

Avv. Angelo Bruno

Avv. Francesco Verdemare